



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Antonio Buccarelli  | Presidente             |
| Mauro Bonaretti     | Consigliere            |
| Vittoria Cerasi     | Consigliere            |
| Maura Carta         | Consigliere (relatore) |
| Marco Ferraro       | Primo Referendario     |
| Rita Gasparo        | Primo Referendario     |
| Francesco Liguori   | Primo Referendario     |
| Adriana Caroselli   | Referendario           |
| Francesco Testi     | Referendario           |
| Iole Genua          | Referendario           |
| Alessandro Mazzullo | Referendario           |

nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025 ha assunto la seguente:

#### **DELIBERAZIONE**

**sulla richiesta di parere formulata dal**

**Comune di RIVOLTA D'ADDA**

VISTA la nota del 10 luglio 2025, acquisita al protocollo C.d.c. prot. n. 0015405, con la quale il Vicesindaco del Comune di Rivolta d'Adda ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTA l'ordinanza n. 181 del 14 luglio 2025 con la quale il Presidente ha assegnato la suddetta richiesta di parere all'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta

#### **FATTO**

Il Vicesindaco del Comune di Rivolta d'Adda con la nota suindicata, dopo aver premesso che il Sindaco è stato sospeso dal Prefetto ai sensi dell'art. 11, co. 2 del D.L. n. 235/2012 e che da tale data svolge le funzioni vicarie essendo a capo della gestione

amministrativa dell'Ente, chiede se debba beneficiare dell'indennità nella misura stabilita per il Sindaco.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

#### **Ammissibilità in senso soggettivo.**

La verifica dei profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere va compiuta avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Per i Comuni il soggetto legittimato a formulare l'istanza è il Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente (artt. 50 e 53 del Tuel).

Nel caso in esame la richiesta di parere è sottoscritta dal Vicesindaco, ipotesi che, di norma, comporta l'inammissibilità della richiesta (SRC Lombardia n. 232/2025/PAR). La peculiare ipotesi di un impedimento del Sindaco a firmare simili richieste è stata scrutinata in varie occasioni dalla giurisprudenza contabile.

Superati alcuni orientamenti giurisprudenziali divergenti, la questione è stata definitivamente risolta dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 11/2020/QMIG.

Nel rimandare a tale deliberazione, che contiene una ricostruzione accurata del quadro normativo e giurisprudenziale, è stato affermato che *"ai fini dell'ammissibilità soggettiva, nella richiesta di parere inoltrata, alla Sezione regionale di controllo, dal vicesindaco devono essere indicate espressamente le circostanze di cui all'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco) che legittimano l'esercizio delle funzioni vicarie"*.

Nel caso in esame il Vicesindaco di Rivolta d'Adda ha puntualmente indicato la circostanza che legittima l'esercizio delle funzioni vicarie (sospensione di diritto dalle funzioni del Sindaco nei cui confronti sono state applicate misure coercitive di cui all'art. 284 del c.p.p.).

Il Collegio, pertanto, accerta sotto il profilo soggettivo l'ammissibilità della richiesta.

#### **Ammissibilità in senso oggettivo.**

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte è necessario che il quesito formulato abbia attinenza con la materia della

contabilità pubblica da riferirsi alle normative e ai relativi atti applicativi dell'attività finanziaria nella quale rientra anche la spesa per il personale e la disciplina vincolistica di contenimento della stessa spesa incidente sugli equilibri di finanza pubblica dell'ente.

La materia della contabilità pubblica, nell'accezione fornita dalla giurisprudenza contabile attiene al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"* (cfr. delibere n. 5/AUT/2006; n. 54/CONTR/2010 e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

Inoltre, la questione deve essere suscettibile di applicazione generale e deve escludere possibili ingerenze da parte della Sezione regionale di controllo nella concreta attività gestionale dell'ente, ovvero eventuali valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti che potrebbero interferire con attività in essere di altri organi giurisdizionali o in materie che rientrano nella cognizione a questi riservata.

Il quesito qui proposto riguarda l'applicazione dell'art. 82 del TUEL e s.m.i, concernente le indennità di carica degli amministratori locali, che ha una incidenza sulla gestione dei bilanci e sui connessi equilibri, ciò che rende la richiesta in esame ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

### **Merito**

L'art. 82 del TUEL, stabilisce che al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni è attribuita una indennità per l'esercizio della funzione, determinata da un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro delle Finanze.

La *ratio* di tale indennità è quella di consentire ai titolari di alcune cariche politiche di poter espletare il mandato, mantenendo il necessario grado di indipendenza economica per il periodo di esercizio delle funzioni.

Passando ad esaminare il merito del quesito, si tratta di chiarire se al Vicesindaco che svolga, ai sensi dell'art. 53, comma 1, TUEL, le funzioni di Sindaco sospeso dalle funzioni, spetti l'indennità prevista per il titolare, ovvero se questi debba continuare a percepire l'indennità prevista per la carica di Vicesindaco.

È utile richiamare il testo dell'art. 53, comma 2, del TUEL il quale dispone che *"il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso*

*di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59".*

La funzione vicaria può essere temporanea o stabile atteso che *"la figura del vicesindaco, come espressamente prevista dalla legge, è... proprio destinata, in via generale, alla sostituzione del sindaco nei compiti di quest'ultimo, compresa, quindi, l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, non richiedendo alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni della sua assenza o del suo impedimento"* (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2024, n. 9886; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 17 marzo 2022, n. 3080).

Il Consiglio di Stato con il parere n. 501/2001 aveva chiarito che, nell'ipotesi di sostituzione del sindaco sospeso dalle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della L. n. 55 del 1990 (cause di sospensione queste che, adesso, si trovano enunciate nell'art. 11 del D.Lgs. n. 235 del 2012), *"trattandosi di situazione destinata a protrarsi per un tempo più o meno lungo e comunque indeterminato (...) è inevitabile riconoscere al vicario pienezza di poteri, (...). In caso contrario, ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non solo e non tanto il vicesindaco quanto l'ente locale nel suo insieme"*.

In buona sostanza, il meccanismo surrogatorio previsto dal citato art. 53 del TUEL è diretto ad evitare un pregiudizio alla funzionalità complessiva dell'amministrazione che la legge intende scongiurare, ricorrendo alla sostituzione del vicesindaco che opera con pienezza dei poteri.

Chiarito il perimetro delle funzioni e competenze del vicesindaco occorre stabilire quale sia la misura dell'indennità spettante.

La disciplina dei compensi – tanto di rango primario che secondario – è chiara e sufficientemente articolata.

Ci si riferisce, in particolare e per quanto riguarda la normativa primaria, all'art. 82 TUEL – che detta il quadro di riferimento per la determinazione delle indennità spettanti agli amministratori locali – nonché alle norme di coordinamento della finanza pubblica che hanno rideterminato l'ammontare di tali indennità (art. 57 quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).

Per quanto concerne la normativa di rango secondario si deve fare riferimento ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119 e del 23 luglio 2020 che determinano l'indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori

locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, abrogato dall'art. 274 TUEL ma in parte ripreso dall'art. 82 del TUEL. Il predetto decreto è stato integrato da altro D.M. del 14 dicembre 2023 l'Allegato B) ridetermina per gli anni 2024 e seguenti l'indennità spettante al Sindaco del Comune di Rivolta d'Adda).

Nel dettaglio, l'art. 82 TUEL individua i soggetti cui compete l'indennità di funzione, fissando i parametri per la determinazione di tale emolumento, tra cui rileva quello di cui al comma 8, lett. c), secondo cui l'indennità spettante al vicesindaco deve essere articolata in rapporto alla misura di quella riconosciuta al Sindaco.

È importante rilevare che nell'indicare tale rapporto la legge prescinde dall'esercizio o meno in concreto delle funzioni vicarie da parte del vicesindaco, il quale, quindi, percepisce l'indennità spettante anche se quelle funzioni non viene a svolgere perché non si verificano le situazioni di cui all'art. 53, comma 2, TUEL.

Il citato D.M. indica l'ammontare dell'indennità riconosciuta al vicesindaco, da calcolarsi su base percentuale, graduata in rapporto alla popolazione, dell'indennità corrisposta al titolare: nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, l'indennità mensile di funzione è pari al 50 per cento di quella prevista per il Sindaco (artt. 3, comma 6, e 4 del D.M. n. 119/2000).

In assenza di diverse previsioni, pertanto, se ne deduce che l'indennità di carica del vicesindaco va mantenuta entro i limiti stabiliti dal citato D.M. anche in ipotesi di esercizio effettivo delle funzioni surrogatorie, temporanee o di maggior durata, dal momento che tale figura è destinata, in via generale, alla sostituzione del sindaco.

Il Collegio non ignora che altre Sezioni hanno espresso considerazioni di segno opposto (cfr. SRC Liguria n. 4/2021/PAR e SRC Campania n. 77/2025/PAR e n. 78/2025/PAR) e tuttavia non può discostarsi dall'indicazione univoca che si ricava dalla lettura delle norme che non fanno alcuna distinzione sotto il profilo della durata, ma neppure della gravosità dell'impegno, tra *"assenza"* e *"impedimento temporaneo"* e la *"sospensione dall'esercizio della funzione"* del sindaco.

Ritiene, quindi, il Collegio che, alla luce della natura dell'emolumento oggetto di disamina – del tutto slegata dall'effettivo e concreto esercizio delle relative funzioni vicarie – anche al ricorrere della specifica ipotesi impeditiva in rilievo (sospensione dalla carica del titolare ex art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) non possa riconoscersi

in favore del sostituto l'indennità prevista per il titolare della carica sospeso, ma unicamente quella prevista e determinata nella misura del 50 per cento del Sindaco dalle disposizioni regolamentari sopra riportate.

**P.Q.M**

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia esprime il seguente parere *“al Vicesindaco, nel periodo di esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del Sindaco disposta dal Prefetto in seguito all'applicazione di una delle misure coercitive indicate dall'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, va corrisposta l'indennità nella misura percentuale stabilita dall'art. 4 del D.M. 4 aprile 2000 e s.m.i.”.*

Così deliberato nella camera di consiglio tenutasi l'11 settembre 2025.

il Relatore  
(Maura Carta)

il Presidente  
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il  
19 settembre 2025  
Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)